

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE,
IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELLA GENITORIALITÀ**

Tra

- **il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Lecco,**
- **il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco,**
- **il Tribunale di Lecco,**
- **la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco,**
- **l'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco,**
- **gli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Lecco,**

VISTI

- gli artt. 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana,
- gli artt. 2, 3, 137, 141 del Trattato CE come modificati dal trattato di Lisbona,
- la Direttiva 76/207/CEE e ss.mm.ii. relativa all'*attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;*
- il D.Lgs. 151/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*" e ss. mm. ii.
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14.10.2005 che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre;
- il D.Lgs. 145/2005 di Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- il D.Lgs. 198/2006 c.d. "*Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna*";
- la L. 104/2006 in materia di *tutela della maternità delle donne dirigenti;*
- il Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa *l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo*

1

2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

- il D.Lgs. 5/2010 che reca attuazione della Direttiva 2006/54/CE;
- il codice deontologico forense e la legge professionale di riferimento;
- l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli Avvocati dalle udienze adottato dall'UCPI, OUA, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia il 13.12.2007;

PREMESSO

che le parti firmatarie del presente protocollo in ragione dei ruoli attribuiti e delle rispettive competenze

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare una effettiva tutela della maternità e paternità a cui sono equiparate l'adozione internazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività Giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa tra uomini e donne;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità.

Tutto ciò premesso:

1. le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense.
2. In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e a diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.

3. Il Giudice nel fissare le udienze e disporre i rinvii terrà conto dello stato di gravidanza dell'Avvocata o della Praticante Abilitata e non e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, e in particolare dal D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001¹ la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza. Tale documentazione andrà depositata insieme all'istanza presso la cancelleria di riferimento del Giudice di cui si tratta e comunicata all'eventuale Collega della controparte.
4. Le gravi necessità del figlio, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono prese in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico o di rinvio dell'udienza, qualora riferite dal genitore Avvocato/a o Praticante Abilitato/a e non o che ne abbia la cura prevalente del figlio e qualora non sia possibile provvedere altrimenti alla sua assistenza, previa tempestiva comunicazione alla cancelleria di riferimento del Giudice di cui si tratta e comunicata all'eventuale Collega della controparte.
5. Il Giudice e gli Avvocati/e nonché i Praticanti Abilitati e non, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, concederanno, nell'ordine di trattazione dei procedimenti la precedenza a quelli il cui difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.
6. I funzionari e gli addetti di cancelleria e gli Avvocati/e nonché i Praticanti Abilitati e non nello svolgimento degli adempimenti, anche presso gli Ufficiali Giudiziari, daranno la precedenza al difensore, al praticante o alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità relative al figlio medesimo.
7. Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p. dovrà informare l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.
8. Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentino regioni particolari di elevata celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà comunque tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.


¹ 16. Divieto di adibire al lavoro le donne. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) 1. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 204 ; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere ed a divulgare ad ogni livello di competenza per favorirne l'adozione. Restano salve in ogni caso le norme di legge che disciplinano il rinvio dell'udienza.


Lecco, 28/05/2015

Per adesione al presente Protocollo di Intesa sottoscrivono:

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco




Il Presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Lecco




Il Presidente del Tribunale di Lecco



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco



Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco



Il Dirigente degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Lecco

